

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI E DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Consiglio Nazionale

VISTO l'art. 29, lett. l), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, che attribuisce al Consiglio Nazionale il potere di formulare il regolamento elettorale, da approvarsi dal Ministro della Giustizia,

VISTO l'art. 29, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, il quale dispone che il Consiglio Nazionale esercita la potestà regolamentare in materia elettorale,

VISTI gli articoli 9, 20 e 21 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, come modificati dall'art. 31 *terdecies* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che contengono le disposizioni per l'elezione dei Consigli degli Ordini territoriali,

VISTO l'articolo 24 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139 che contiene le disposizioni per l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico degli Ordini territoriali

VISTO l'articolo 31 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, ove si dispone che *“Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine”*;

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 4706 del 22 aprile 2021 con la quale si dispone l'annullamento del Regolamento elettorale adottato dal Consiglio Nazionale il 15 luglio 2020 e approvato dal Ministro della Giustizia il 14 settembre 2020, e previa riadozione del regolamento elettorale, nel rispetto delle prescrizioni in materia di parità di genere, si dispone che siano indette nuove elezioni;

VISTA la delibera del Consiglio Nazionale del 12 maggio 2021 con la quale è stato formulato il regolamento elettorale

Formula il seguente regolamento

Approvato dal Ministro della Giustizia il _____ 2021

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Indizione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Collegio dei Revisori

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 9, 20 e 21 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e dell'articolo 31 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, le modalità di espressione del voto e di

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

svolgimento dell'Assemblea elettorale per le Elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori o Revisore unico.

2. Il Consiglio Nazionale individua con apposita delibera le date in cui si terranno le elezioni e le comunica con immediatezza ai Consigli degli Ordini territoriali. Tale comunicazione è pubblicata anche sul sito internet del Consiglio Nazionale.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni si svolgono alternativamente tramite:

a) l'espressione del voto in presenza presso il seggio elettorale nelle giornate indicate dal Consiglio Nazionale. In tal caso il Consiglio dell'Ordine con apposita delibera può anche stabilire, ai sensi dell'articolo 21, comma 10 del d.lgs. n. 139 del 2005, che il voto sia espresso anche per corrispondenza con le modalità indicate all'articolo 14;

b) l'espressione del voto da remoto nelle sole giornate indicate dal Consiglio Nazionale.

2. La scelta della modalità di voto spetta al Consiglio dell'Ordine. La delibera relativa alla modalità di voto prescelta è tempestivamente comunicata al Consiglio Nazionale.

3. I Consigli degli Ordini, per lo svolgimento delle elezioni da remoto, possono utilizzare la piattaforma informatica indicata dal Consiglio Nazionale. In tal caso i costi del servizio di votazione elettronica sono a carico del Consiglio Nazionale.

4. La piattaforma informatica indicata dal Consiglio Nazionale e quelle individuate autonomamente dagli Ordini territoriali garantiscono il regolare svolgimento delle elezioni e il rispetto del presente Regolamento e delle altre disposizioni applicabili al procedimento elettorale.

5. Il Consiglio dell'Ordine comunica al Consiglio Nazionale la piattaforma individuata e gli *standard* di qualità assicurati.

Articolo 3 - Il voto: principi generali

1. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

2. L'elettore è tenuto all'osservanza dei principi di cui al comma 1.

3. L'elettore non può cedere o comunicare a terzi le credenziali di accesso alla piattaforma informatica.

4. Con l'accesso alla piattaforma informatica l'elettore, sotto la sua personale responsabilità, attesta che l'esercizio del diritto di voto avviene in condizioni di assoluta riservatezza e in assenza di terze persone fisicamente presenti o collegate telefonicamente o con qualunque altro strumento di comunicazione.

5. La violazione delle disposizioni dei commi precedenti comporta illecito disciplinare ai sensi del codice deontologico e dell'articolo 49 del d.lgs. n. 139 del 2005.

Articolo 4 - Diritti di elettorato attivo

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio dell'Ordine spetta a tutti gli iscritti nell'Albo, salvo gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 34 del d.lgs. n. 139 del 2005 e coloro che risultano sospesi alla data di presentazione delle liste elettorali. I sospesi per morosità esercitano il diritto di voto alle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del d.lgs. n. 139 del 2005.
2. Ciascun Consiglio dell'Ordine forma le liste dei votanti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

CAPO II – Della convocazione e dell'individuazione del seggio elettorale

Articolo 5 - Determinazione dei seggi

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine individua il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del d.lgs. n. 139 del 2005, tenuto conto del numero degli iscritti nelle due Sezioni dell'Albo alla data di convocazione dell'assemblea elettorale.
2. Il Presidente, dopo aver individuato il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine, determina il numero di membri riservati rispettivamente agli iscritti nella Sezione A "Commercialisti" e agli iscritti nella Sezione B "Esperti contabili" dell'Albo in misura direttamente proporzionale al numero degli iscritti nelle rispettive sezioni alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, assicurando comunque agli iscritti nella Sezione A "Commercialisti" un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti. Qualora il calcolo proporzionale dei seggi evidenzia un numero decimale, sarà necessario procedere all'arrotondamento per eccesso o per difetto all'unità significativa secondo le generali regole matematiche.
3. Per "data di convocazione dell'assemblea elettorale" deve intendersi la data dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale.
4. Effettuata la determinazione di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dell'Ordine ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale.

Articolo 6 - Convocazione dell'Assemblea elettorale

1. Il Presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 8, del d.lgs. n. 139 del 2005 almeno quarantacinque giorni prima della data fissata dal Consiglio Nazionale per l'elezione di tutti i Consigli dell'Ordine. Sono convocati anche i professionisti sospesi per i quali alla data di presentazione delle liste siano cessati gli effetti della sospensione. Con successiva comunicazione sono convocati anche coloro che sono stati iscritti nell'Albo nel periodo che va dalla data di convocazione dell'assemblea elettorale alla data di presentazione delle liste elettorali.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'invito a presentare, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale, le liste contenenti le candidature, composte ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 139 del 2005 e dell'articolo 9 del presente regolamento.
3. L'avviso di convocazione deve indicare:

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

- a) la modalità con la quale si esprime il voto;
- b) il luogo di svolgimento dell'Assemblea elettorale;
- c) il giorno e l'ora di apertura dell'Assemblea e il contestuale inizio delle operazioni di voto da remoto o in presenza;
- d) i giorni e gli orari di svolgimento dell'Assemblea e delle contestuali operazioni di voto da remoto o in presenza;
- e) il numero dei seggi componenti il Consiglio rispettivamente afferenti alle Sezioni A "Commercialisti" e B "Esperti contabili", calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 139 del 2005;
- f) lo scopo dell'adunanza, limitato all'elezione del Consiglio dell'Ordine territoriale e del Collegio dei Revisori o del Revisore unico;
- g) nel caso in cui il voto si esprima in presenza e il Consiglio dell'Ordine abbia previsto il voto per corrispondenza, le modalità, i luoghi, i giorni e gli orari in cui esercitare il voto per corrispondenza;
- h) l'ora prevista per il termine delle operazioni di voto da remoto o in presenza;
- i) la richiesta di disponibilità a far parte del seggio elettorale di cui all'articolo 7 con l'indicazione dell'indirizzo PEC a cui inoltrare la comunicazione;
- l) il termine ultimo, che coincide con la data prevista per la presentazione delle liste, per provvedere a sanare la morosità di cui al comma 2 dell'articolo 20 del d.lgs. n. 139 del 2005.

4. Per luogo di svolgimento dell'assemblea elettorale si intende il luogo nel quale ha sede il seggio elettorale.

5. L'avviso di convocazione è spedito mediante una delle seguenti modalità: posta elettronica certificata, raccomandata a/r, fax, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione e deve comunque essere affisso in modo visibile negli uffici dell'Ordine dalla data di convocazione sino al giorno precedente le votazioni. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio sul sito internet del Consiglio Nazionale. Ove il numero degli iscritti all'Albo superi le cinquecento unità, l'avviso di convocazione può essere sostituito dalla pubblicazione della notizia di convocazione delle elezioni in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'Ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, nel rispetto dei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Le operazioni elettorali da remoto o in presenza si svolgono nelle due giornate consecutive stabilite dal Consiglio Nazionale. Le operazioni di voto dovranno durare non meno di otto ore in entrambe le giornate. Le operazioni di voto dovranno concludersi tassativamente alle ore 18,00 del secondo giorno stabilito, per poi darsi luogo con immediatezza alle operazioni di scrutinio.

Articolo 7 - Composizione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è composto da Presidente, Segretario, due scrutatori e due componenti supplenti. I componenti sono tratti fra gli iscritti all'Albo da almeno tre anni che siano titolari del

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

diritto di elettorato attivo. Non possono far parte del seggio i candidati per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, del Collegio dei revisori o del revisore unico.

2. Al fine di costituire il seggio e fatto salvo quanto stabilito al comma 4:

a) nell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale è presente la richiesta di disponibilità a far parte del seggio elettorale;

b) gli interessati, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, comunicano la loro disponibilità a mezzo PEC, nei quindici giorni successivi;

c) il Consiglio dell'Ordine provvede all'individuazione dei componenti del seggio mediante estrazione a sorte tra gli iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità alla scadenza del termine di cui alla lett. b) del presente comma;

d) fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4, il componente con maggiore anzianità di iscrizione è nominato Presidente del seggio; il componente con minore anzianità è nominato Segretario;

e) i nomi dei componenti del seggio sono comunicati al Consiglio Nazionale;

f) qualora non vi sia un numero sufficiente di iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità, si procede a estrazione a sorte tra tutti gli iscritti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. La partecipazione al seggio costituisce impegno deontologico e la sua violazione costituisce illecito disciplinare ai sensi del codice deontologico e dell'articolo 49 del d.lgs. n. 139 del 2005.

4. Il Presidente e il Segretario dell'Ordine, qualora non candidati alle elezioni, sono di diritto componenti del seggio e assumono rispettivamente la funzione di Presidente e Segretario del seggio.

CAPO III – Delle candidature

Articolo 8 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolge l'assemblea elettorale e nelle sue immediate vicinanze.

2. La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti della singola lista e non deve mai ledere il prestigio della Categoria e delle eventuali liste concorrenti.

Articolo 9 - Candidature

1. L'elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all'Albo, che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e che, alla data di convocazione dell'assemblea elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2. Non sono eleggibili e non possono candidarsi coloro che hanno già ricoperto la carica di Consigliere o di Presidente nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti. L'ineleggibilità del candidato Presidente comporta l'esclusione della lista dalla competizione elettorale, l'ineleggibilità del candidato Consigliere comporta l'esclusione del solo candidato ineleggibile.

3. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste, contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del candidato Presidente che capeggia la lista. Sono comunque ammesse le liste recanti sia l'indicazione del motto che del contrassegno.

4. Le liste sono composte dal candidato Presidente, che capeggia la lista, e da un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere aumentato di cinque unità, nel rispetto delle proporzioni di cui all'articolo 9, comma 1 del d.lgs. n. 139 del 2005. Al fine di assicurare l'equilibrio fra i generi le liste sono formate assicurando che al genere meno rappresentato sia riservata una quota non inferiore a due quinti, arrotondata per difetto, dei candidati presenti nella lista, compreso il Presidente. La lista è formata assicurando che al genere meno rappresentato sia riservata una quota non inferiore ai due quinti, arrotondata per difetto, dei candidati da indicare tra i componenti da eleggere, compreso il Presidente. La lista è elaborata nel rispetto della tabella che segue e del modello A, che è parte integrante del presente regolamento.

<i>Numero componenti del Consiglio da eleggere</i>	<i>Numero candidati presenti nella lista</i>	<i>Numero minimo di candidati da riservare nella lista al genere meno rappresentato</i>	<i>Numero minimo di candidati da riservare al genere meno rappresentato da indicare nel numero di componenti da eleggere</i>
7	12	almeno 4	almeno 2 nei primi sette candidati della lista, compreso il Presidente
9	14	almeno 5	almeno 3 nei primi nove candidati della lista, compreso il Presidente
11	16	almeno 6	almeno 4 nei primi undici candidati della lista, compreso il Presidente
15	20	almeno 8	almeno 6 nei primi quindici candidati della lista, compreso il Presidente

5. Le liste che riportano un numero di candidati difforme da quello indicato nel comma precedente e che non assicurano il rispetto dell'equilibrio tra i generi sono escluse dalla competizione elettorale.

6. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati.

7. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato, che deve contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. L'accettazione della candidatura è espressa nel rispetto del modello B, che è parte integrante del presente regolamento.

Articolo 10 - Presentazione delle liste

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

1. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dal presente regolamento, dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine, ovvero trasmesse a mezzo PEC, entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale.
2. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine o altro Consigliere da lui delegato numera le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro cinque giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste il Consiglio dell'Ordine delibera in merito all'ammissione o all'esclusione delle liste. L'erronea formazione delle liste e la violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento motivato del Consiglio dell'Ordine. Avverso il provvedimento del Consiglio dell'Ordine di ammissione o di esclusione delle liste elettorali è ammesso reclamo al Consiglio Nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni.
4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione delle liste sono notificati a tutti i candidati presenti nelle liste e pubblicati sul sito internet dell'Ordine. Il Presidente provvede affinché sul sito internet del Consiglio dell'Ordine sia pubblicato un elenco contenente per ciascuna lista ammessa il numero identificativo, il contrassegno e/o il motto, il nominativo del candidato Presidente e di tutti gli altri candidati, seguendo l'ordine di lista. Tale elenco è integrato a seguito di eventuali decisioni del Consiglio Nazionale relative ai reclami contro i provvedimenti di esclusione o di ammissione delle liste. Qualora il voto si svolga in presenza, il Presidente provvede affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente per ciascuna lista ammessa il numero identificativo, il contrassegno e/o il motto, il nominativo del candidato Presidente e di tutti gli altri candidati, seguendo l'ordine di lista.

CAPO IV – Delle operazioni di voto

Articolo 11 - Schede elettorali

1. Le schede elettorali, predisposte dall'Ordine devono contenere l'indicazione delle liste presentate con i relativi candidati. Le schede elettorali sono elaborate nel rispetto del modello C, che è parte integrante del presente regolamento.
2. Le schede elettorali dovranno avere al centro la dizione *“Votazione per la elezione del Presidente e di n... Consiglieri dell'Ordine di.....”* e dovranno contenere l'indicazione di tutte le liste validamente presentate, riportando il nome del candidato Presidente e di ciascun candidato secondo l'ordine di lista, nonché l'avvertenza:
 - “barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del candidato Presidente per esprimere il voto di lista”;
 - “barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore ai Consiglieri da eleggere. Esprimere le preferenze rispettando il principio della parità di genere”
3. Su ogni scheda il Consigliere Segretario dell'Ordine, o altro Consigliere a ciò specificatamente delegato dal Consiglio, appone il timbro dell'Ordine e la propria sigla.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Articolo 12 - Espressione del voto

1. Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei Consiglieri da eleggere, escluso il Presidente.

2. In aggiunta al voto di lista, è data facoltà di esprimere, nell'ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il Presidente. Non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero superiore a tre quinti, arrotondati secondo le generali regole matematiche, del totale delle preferenze da esprimere, come indicato nella tabella che segue. Il mancato rispetto della previsione di cui al precedente periodo comporta la nullità di tutte le preferenze espresse, ferma restando la validità del voto di lista.

<i>Numero componenti del Consiglio da eleggere</i>	<i>Numero candidati presenti nella lista</i>	<i>Numero minimo di candidati da riservare nella lista al genere meno rappresentato</i>	<i>Numero minimo di candidati da riservare al genere meno rappresentato da indicare nel numero di componenti da eleggere</i>	<i>Numero massimo di preferenze esprimibili</i>	<i>Numero massimo di preferenze esprimibili per il medesimo genere</i>
7	12	almeno 4	almeno 2 nei primi sette candidati della lista, compreso il Presidente	6	4
9	14	almeno 5	almeno 3 nei primi nove candidati della lista, compreso il Presidente	8	5
11	16	almeno 6	almeno 4 nei primi undici candidati della lista, compreso il Presidente	10	6
15	20	almeno 8	almeno 6 nei primi quindici candidati della lista, compreso il Presidente	14	8

3. L'espressione di una singola preferenza determina l'assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il candidato votato. Se per una stessa lista viene indicato un numero inferiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere, il voto viene attribuito alle preferenze espresse e alla lista cui appartengono i candidati votati.

4. Se per una stessa lista viene indicato un numero maggiore di preferenze rispetto ai Consiglieri da eleggere, il voto viene attribuito alla lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte.

5. In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla.

6. Le schede bianche e nulle sono computate nel quorum di validità dell'Assemblea.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

7. Non è ammesso il voto per delega.

Articolo 13 - Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale, composto ai sensi dell'articolo 7, si costituisce presso la sede del Consiglio dell'Ordine entro le ore 11.00 del quinto giorno antecedente la data di convocazione delle elezioni da remoto o in presenza.
2. A tutte le operazioni del seggio elettorale possono partecipare due rappresentanti per ogni lista ammessa alla competizione elettorale. I nomi dei rappresentanti di ciascuna lista sono comunicati all'Ordine a mezzo PEC inviata dal candidato Presidente.
3. Qualora il voto avvenga da remoto, a tutte le operazioni del seggio elettorale assiste un tecnico informatico indicato dal Consiglio dell'Ordine, non iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con funzioni di assistenza per la risoluzione di problemi informatici che dovessero porsi in relazione all'utilizzo dei dispositivi elettronici e della piattaforma informatica di cui all'articolo 2.

Titolo I - Voto per corrispondenza

Articolo 14 - Voto per corrispondenza

1. I Consigli dell'Ordine possono stabilire, con apposita delibera, di avvalersi del voto per corrispondenza.
2. Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine preveda la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, le modalità di voto devono essere indicate nell'avviso di convocazione, precisando che è fatto tassativo divieto di sollecitare, in modo diretto od indiretto, gli aventi diritto ad esprimere il voto per corrispondenza. Il mancato rispetto di questo divieto rileva sotto il profilo deontologico. I luoghi indicati per esercitare il voto per corrispondenza devono essere idonei a garantire il rispetto della normativa COVID-19 in vigore al momento delle operazioni di voto.
3. Al fine di garantire la segretezza e la personalità del voto, deve intendersi effettuato per corrispondenza il voto espresso dall'elettore, fino al sesto giorno precedente lo svolgimento dell'Assemblea elettorale, nelle mani del Segretario dell'Ordine o di un Notaio, qualora sia stato previsto con apposita delibera consiliare. A tal fine ciascun elettore, da quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, potrà ritirare presso la Segreteria dell'Ordine la propria scheda elettorale nei giorni fissati. La Segreteria dell'Ordine annota in apposito elenco il nominativo dell'elettore che ha ritirato la scheda, con indicazione del giorno e dell'ora del ritiro. La scheda elettorale è ritirata personalmente da ciascun elettore e non è ammesso delegarne il ritiro presso la Segreteria dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine garantisce il rispetto della normativa COVID-19 nelle fasi di ritiro delle schede per corrispondenza.
4. Qualora la votazione avvenga per corrispondenza, la scheda deve essere votata e riconsegnata piegata nelle mani del Consigliere Segretario nei luoghi, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, o nelle mani del Notaio e immediatamente, senza essere dispiegata, richiusa in una

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

busta. Sui lembi della busta, a garanzia dell'integrità della stessa, deve essere apposta la firma del soggetto che ha ricevuto il voto ed il bollo dell'Ordine o il sigillo del Notaio, il numero progressivo e la firma leggibile dell'elettore. In apposito elenco, il Consigliere Segretario o il Notaio che ha ricevuto il voto annota il nominativo del votante con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha ricevuto la scheda e la propria firma, assicurandosi che il voto sia espresso nella massima segretezza. Alle operazioni di voto nelle mani del Consigliere Segretario devono assistere almeno un candidato di ciascuna lista presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 5 del d.lgs. n. 139 del 2005.

5. Il Consigliere Segretario o il Notaio custodiscono, sotto la propria responsabilità, le buste ricevute contenenti le schede votate.

Articolo 15 - Consegna delle schede al Presidente del seggio

1. Il giorno della costituzione del seggio elettorale ai sensi dell'articolo 13, il Consigliere Segretario e i Notai consegnano al Presidente del seggio elettorale l'elenco degli iscritti e le schede votate per corrispondenza. Delle operazioni di consegna si redige processo verbale a cura del Segretario del seggio. Il termine di consegna delle schede votate per corrispondenza di cui al presente comma è perentorio.

2. Il Presidente del seggio cancella dall'elenco degli aventi diritto al voto i nominativi degli elettori che hanno espresso il voto per corrispondenza.

3. Il Presidente del seggio e uno scrutatore appongono la loro firma sulle buste contenenti le schede votate per corrispondenza. Le buste sono inserite in un plico sigillato sui cui lembi di chiusura sono apposte le firme dei componenti del seggio. Il plico è custodito presso la sede dell'Ordine a cura del Consigliere Segretario e ritirato dal Presidente del seggio all'apertura dell'assemblea elettorale.

Titolo II – Voto in presenza

Articolo 16 – L'assemblea elettorale

1. Il Presidente del seggio nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione dopo aver verificato la regolare costituzione del seggio, la presenza di una o più cabine elettorali che assicurino la segretezza del voto, l'esistenza dell'urna per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, da sigillare debitamente, e dell'urna per l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico, anch'essa da sigillare debitamente, dichiara pubblicamente aperta l'assemblea elettorale.

2. Il Presidente del seggio preliminarmente prende atto, nel verbale, dei voti espressi per corrispondenza ai sensi dell'articolo 14, verifica l'integrità delle buste che li contengono, ne estrae le relative schede e, senza dispiegarle, le depone immediatamente nell'urna elettorale.

3. Per la validità delle operazioni elettorali è necessario che siano sempre presenti almeno tre componenti del seggio.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

4. Al termine della prima giornata elettorale il Presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne devono essere sigillate e sul sigillo devono essere apposte le firme del Presidente, del Segretario e degli scrutatori. Le schede non votate, le urne e il restante materiale devono essere conservati a cura del Presidente del seggio in un luogo sicuro e ben custodito. Di tali operazioni è data puntuale descrizione nel verbale.

5. Alla riapertura del seggio elettorale il Presidente, alla presenza degli altri componenti del seggio elettorale, verifica l'integrità di tutto il materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Nel caso in cui fosse accertato il danneggiamento e/o l'alterazione del materiale elettorale, il Presidente deve prontamente denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria e al Consiglio Nazionale, nonché sospendere la procedura elettorale.

6. Il Segretario dell'assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale dell'Assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell'assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i votanti, con distinzione di quelli che hanno votato personalmente e di quelli che sono ricorsi al voto per corrispondenza.

8. Scaduto l'orario della seconda giornata elettorale, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e, accertata la validità dell'Assemblea ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del d.lgs. n. 139 del 2005, procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio.

9. Chiunque abbia diritto a partecipare all'assemblea elettorale può presenziare alle operazioni di scrutinio, nel rispetto della normativa COVID-19.

Articolo 17 - Seggi elettorali aggiuntivi

1. Qualora il voto si svolga in presenza ed il numero degli iscritti o l'ampiezza della circoscrizione territoriale dell'Ordine lo richieda, il Consiglio con apposita delibera può decidere l'istituzione di uno o più seggi elettorali aggiuntivi, stabilendo per ciascuno di essi l'elenco degli elettori che dovranno esprimervi il voto.

2. Qualora si provveda all'istituzione dei seggi aggiuntivi occorrerà individuare i componenti del seggio aggiuntivo nel rispetto delle previsioni dell'articolo 7. A tutte le operazioni del seggio aggiuntivo possono partecipare due rappresentanti per ogni lista ammessa alla competizione elettorale. I nomi dei rappresentanti di ciascuna lista sono comunicati all'Ordine a mezzo PEC inviata dal candidato Presidente.

3. Dell'ubicazione dei seggi elettorali aggiuntivi è data comunicazione nell'avviso di convocazione agli elettori ivi convocati. Le operazioni di voto si svolgono in tutti i seggi con analoghe modalità, negli stessi giorni e negli stessi orari.

Titolo III - Voto da remoto

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Articolo 18 - Il voto da remoto: principi generali.

1. La piattaforma informatica indicata dal Consiglio Nazionale o individuata dall'Ordine territoriale per l'espressione di voto da remoto garantisce:

- a) la personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto;
- b) che, a ogni livello di competenza e operatività informatica, non sia possibile collegare il voto all'elettore che lo ha espresso;
- c) la certezza dell'identità dei partecipanti, accertata tramite le credenziali previamente inviate, anche al fine della verifica del numero legale dell'Assemblea;
- d) che, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 9, del d.lgs. n. 139 del 2005, i nominativi dei candidati compaiano nell'ordine indicato nella lista di appartenenza;
- e) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
- f) la possibilità di non esprimere alcuna preferenza di lista o candidato (scheda bianca) e la possibilità di esprimere un voto invalido (scheda nulla);
- g) l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco di chi ha già esercitato il diritto di voto onde evitare duplicazioni del voto;
- h) che i voti da remoto siano conservati in apposito supporto;
- i) che la piattaforma informatica effettui lo scrutinio dei voti in modo anonimo e accerti e fornisca nel minor tempo possibile il risultato provvisorio delle elezioni da remoto;
- j) fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), che la piattaforma consenta di accedere alle singole schede votate al fine del controllo successivo;
- k) la funzionalità ininterrotta del sistema per tutto il periodo necessario allo svolgimento delle elezioni, allo scrutinio e alle operazioni connesse;
- l) che non sia più consentito votare dal momento in cui il Presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni di voto;
- m) la massima semplicità di utilizzo della procedura da parte degli elettori e dei componenti del seggio.

2. La società che fornisce la piattaforma informatica rende noti i criteri utilizzati per assicurare le garanzie imposte dal comma 1.

Articolo 19 - Invio delle credenziali

1. Tutti i titolari dell'elettorato attivo ricevono all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine di appartenenza le credenziali per accedere alla piattaforma informatica al fine di esercitare il diritto di voto. Tutti i titolari dell'elettorato attivo forniscono all'Ordine di appartenenza o alla società che ha fornito l'uso della piattaforma informatica il proprio numero di telefono mobile al fine dell'invio dell'OTP necessario per accedere al voto elettronico. Tale dato è trattato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia di

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

riservatezza dei dati personali ed è utilizzato dall'Ordine e dalla società che fornisce l'uso della piattaforma informatica esclusivamente per l'accesso alle operazioni di voto elettronico.

2. Le credenziali sono inviate almeno quattro giorni prima delle elezioni da remoto.

3. Alla scadenza del termine indicato al comma precedente l'iscritto avente diritto al voto verifica di aver ricevuto correttamente le credenziali. Nel caso di mancata ricezione lo comunica immediatamente e in tempo utile per l'invio di nuove credenziali al Consiglio dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine comunica prontamente alla piattaforma informatica i nominativi degli iscritti che non hanno ricevuto correttamente le credenziali. La piattaforma informatica provvede a un nuovo invio.

Articolo 20 - Modalità di voto da remoto

1. Al giorno e all'ora convenuti per l'apertura dell'Assemblea e il contestuale inizio delle operazioni di voto da remoto il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione comunicandolo contestualmente alla piattaforma informatica, che consente agli aventi diritto l'espressione del voto da remoto.

2. L'elettore accede alla piattaforma informatica indicata nell'avviso di convocazione con le credenziali previamente ricevute a mezzo PEC tramite qualsiasi dispositivo connesso alla rete internet (personal computer, tablet, smartphone o strumenti simili).

3. Dopo essere stato identificato, l'elettore è autorizzato a votare. L'elettore e la piattaforma informatica, ciascuno nei limiti della loro responsabilità, garantiscono la segretezza del voto. La sessione di voto ha per ciascun elettore la durata massima di sette minuti. Decorso tale termine senza che si sia conclusa l'operazione di voto la piattaforma informatica l'annulla e l'elettore può esprimere il proprio voto solo ripetendo la procedura indicata ai precedenti commi del presente articolo.

4. Al video del terminale dell'elettore compare per prima la scheda elettorale virtuale per l'elezione del Consiglio dell'Ordine. La scheda contiene l'indicazione delle liste ammesse al voto con i relativi candidati. Le schede elettorali sono elaborate nel rispetto del modello allegato al presente Regolamento.

5. Dopo che l'elettore ha espresso il proprio voto il sistema gli richiede di confermare la conclusione dell'operazione o di annullarla. In questo secondo caso il sistema consente all'elettore di esprimere nuovamente il suo voto o di chiudere definitivamente l'operazione. L'operazione è automaticamente annullata entro sessanta secondi se l'elettore non ne conferma la conclusione né ne dispone l'annullamento.

6. Una volta conclusa l'operazione di voto per il Consiglio dell'Ordine, al video del terminale dell'elettore compare la scheda per la votazione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico. Le relative operazioni di voto sono disciplinate dal precedente comma del presente articolo.

7. L'acquisizione della scheda votata da parte del sistema non ne garantisce la validità.

8. L'elettore che ha annullato tutte le operazioni di voto non è computato tra i votanti.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Capo V - Operazioni di scrutinio

Articolo 21 - Operazioni di scrutinio

1. Allo scadere del termine previsto per la conclusione delle operazioni di voto da remoto o in presenza, il Presidente le dichiara concluse. Qualora il voto si sia svolto da remoto, il Presidente comunica immediatamente la chiusura delle operazioni di voto alla piattaforma informatica, che impedisce ogni ulteriore operazione di voto.
2. Il Presidente verifica la validità dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 139 del 2005. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di votanti, si applica l'articolo 21, comma 3, del d.lgs. n. 139 del 2005.
3. Accertata la validità dell'Assemblea, si procede allo scrutinio delle schede.
4. Lo scrutinio dei voti avviene nel rispetto delle previsioni dell'articolo 21, commi 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 139 del 2005, nonché delle previsioni dell'articolo 12.
5. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso all'unità superiore. Nel caso di seggi restanti, gli stessi sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi, ove esistente.
6. In caso di parità di voti riportati da più liste, risulterà vincente la lista che presenta la minore anzianità media dei candidati.
7. Qualora il voto si sia svolto da remoto, la piattaforma informatica procede allo scrutinio dei voti espressi da remoto applicando la disciplina di riferimento e in particolare l'articolo 21, commi 7, 8 e 9, del d.lgs. n. 139 del 2005, nonché le previsioni dell'articolo 12. Al video del terminale del Presidente compare il risultato dello scrutinio, sia con riferimento ai voti di lista che alle preferenze ottenute da ciascun candidato.
8. Le schede utilizzate dovranno essere conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori. Il materiale deve essere conservato presso gli Uffici di segreteria dell'Ordine a disposizione del Consiglio Nazionale e dell'eventuale autorità competente fino alla elezione del successivo Consiglio dell'Ordine.
9. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio procede alla proclamazione degli eletti ai sensi dell'articolo 21, comma 15, del d.lgs. n. 139 del 2005 e dichiara chiusa l'Assemblea.
10. Qualora il voto si sia svolto da remoto, la proclamazione degli eletti di cui al comma precedente avviene in via provvisoria. Entro i successivi cinque giorni dalla proclamazione provvisoria il seggio elettorale provvede al controllo delle schede elettorali votate da remoto. All'esito di tale controllo procede alla proclamazione definitiva degli eletti ai sensi dell'articolo 21, comma 15, del d.lgs. n. 139 del 2005.
11. Di tutte le operazioni del seggio elettorale si redige processo verbale. Responsabile della sua redazione è il Segretario del seggio. Il Verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del seggio.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Articolo 22 - Pubblicità delle operazioni di scrutinio

1. Qualora il voto si sia svolto da remoto, la pubblicità delle operazioni di scrutinio, di cui all'articolo 21, comma 13, del d.lgs. n. 139 del 2005 è garantita dalle previsioni di cui articolo 13, comma 2.
2. La pubblicità delle operazioni di scrutinio si considera assicurata anche qualora l'Ordine abbia previsto un idoneo collegamento da remoto di tutti gli iscritti che lo richiedano.

CAPO VI - Elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico

Articolo 23 - Composizione del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel Registro dei Revisori Legali, dura in carica quattro anni. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.
2. Possono essere eletti alla carica di revisore dei conti gli iscritti all'Albo ed al Registro dei Revisori Legali che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 139 del 2005.
3. Negli Ordini locali con meno di mille iscritti può essere eletto, in alternativa al Collegio dei Revisori, un Revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio. La decisione di procedere all'elezione di un revisore unico deve essere adottata con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine.

Articolo 24 - Convocazione

1. L'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale di cui all'articolo 6 deve indicare nello scopo dell'adunanza l'elezione del Collegio dei Revisori, o del Revisore unico, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 139 del 2005.

Articolo 25 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolge l'assemblea elettorale e nelle sue immediate vicinanze.

Articolo 26 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo per l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico spetta a tutti gli iscritti nell'Albo, salvo gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 34 del d.lgs. n. 139 del 2005 e coloro che risultano sospesi alla data di presentazione delle liste elettorali.
2. I sospesi per morosità esercitano il diritto di voto alle condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del d.lgs. n. 139/05.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Articolo 27 - Presentazione delle candidature

1. Gli iscritti all'Albo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 possono candidarsi alla carica di revisore depositando la propria candidatura presso la segreteria dell'Ordine, utilizzando il modello A1 che fa parte integrante del presente regolamento. Le candidature devono essere depositate entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'assemblea elettorale, con le modalità previste dall'articolo 10, comma 1.
2. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, o altro Consigliere da lui delegato, numera le candidature secondo l'ordine cronologico di presentazione, utilizzando numerazioni progressive.
3. La violazione delle formalità previste per la presentazione delle candidature ne comporta l'esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell'Ordine.
4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione delle candidature sono notificati a tutti i candidati e pubblicati sul sito internet dell'Ordine. Il Presidente provvede affinché sul sito del consiglio dell'Ordine sia pubblicato un elenco contenente per ciascuna candidatura ammessa il numero identificativo. Tale elenco è integrato a seguito di eventuali decisioni del Consiglio Nazionale relative ai reclami contro i provvedimenti di esclusione o di ammissione delle candidature. Qualora il voto si svolga in presenza, il Presidente provvede affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente tutte le candidature ammesse.

Articolo 28 - Schede per l'elezione dei Revisori

1. Le schede per l'elezione dei revisori, stampate a cura dell'Ordine, devono contenere i nominativi dei candidati ammessi. Le schede elettorali sono elaborate nel rispetto del modello C1, che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Le schede elettorali dovranno avere al centro la dizione *“Votazione per la elezione del Collegio dei Revisori dell'Ordine di....”* e dovranno contenere l'indicazione di tutti candidati ammessi, nonché l'avvertenza *“barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, in numero non superiore a tre.”*
3. Nel caso di elezione del Revisore unico, le schede elettorali dovranno avere al centro la dizione *“Votazione per la elezione del Revisore unico dell'Ordine di.....”* e dovranno contenere l'indicazione di tutti i candidati ammessi, nonché l'avvertenza *“barrare solo un nominativo”*.
4. Su ogni scheda il Consigliere Segretario dell'Ordine, o altro Consigliere a ciò specificatamente delegato dal Consiglio, appone il timbro dell'Ordine e la propria sigla.

Articolo 29 - Espressione del voto

1. In caso di collegio formato da tre componenti, ciascun elettore potrà esprimere tre preferenze per i candidati ammessi. Se viene indicato un numero inferiore di preferenze, il voto viene attribuito alle preferenze espresse. Se viene indicato un numero superiore di preferenze, il voto è nullo.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

2. In caso di collegio composto da un solo componente, ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. Se viene indicato un numero superiore di preferenze, il voto è nullo.
3. Qualora il Consiglio dell'Ordine abbia deliberato di avvalersi del voto per corrispondenza per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, analoga facoltà deve intendersi estesa anche per l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico. Per l'espressione del voto per corrispondenza si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Articolo 30 - Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti

1. Il Presidente del seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti, al termine dello scrutinio per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.
2. In caso di collegio formato da tre componenti, sono eletti i tre candidati più votati – come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.
3. In caso di Collegio formato da un solo componente, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; risulta eletto membro supplente il primo candidato successivo per ordine di voti.
4. Compiuto lo scrutinio, il Presidente dell'Assemblea ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Consiglio Nazionale e a tutti gli altri Ordini territoriali.
5. Qualora il voto sia stato espresso da remoto la proclamazione degli eletti avviene nel rispetto dell'articolo 21, comma 10.